

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti dedotti sono analoghi a quelli avanzati nella causa T-234/04, Paesi Bassi/Commissione (inizialmente causa C-103/04) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2004 C 94, pag. 30.

Ricorso proposto il 16 agosto 2007 — Cemex UK Cement/Commissione

(Causa T-313/07)

(2007/C 235/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cemex UK Cement Ltd (Thorpe, Regno Unito) (rappresentanti: avv. S. Tromans e C. Thomann, D. Wyatt QC e Solicitor S. Taylor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 12 giugno 2007, notificata alla ricorrente e ricevuta il 21 giugno 2007, che respinge la denuncia formulata dalla Cemex UK Cement Limited relativa al piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dal Regno Unito in conformità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE;
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è volto all'annullamento di una decisione della Commissione contenuta in una lettera datata 12 giugno 2007, ricevuta dalla ricorrente il 21 giugno 2007, che respinge una denuncia depositata dalla ricorrente relativa al piano nazionale di assegnazione inerente alla fase II del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas, notificato dal Regno Unito ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE ⁽¹⁾.

La ricorrente denunciò alla Commissione europea che la riduzione di quote in base all'ultimo piano nazionale di assegnazione in relazione all'impianto di Rugby della ricorrente, unitamente alla conseguente sovra-assegnazione in relazione agli impianti gestiti dai concorrenti di quest'ultima, si traduce in un aiuto di Stato illegittimo, il quale, secondo la ricorrente:

- a) discrimina illegittimamente l'impianto di Rugby non prendendo sufficientemente in considerazione l'ultimo periodo di prova dell'impianto e basando l'assegnazione a quest'ultimo

su un periodo di emissioni che le autorità del Regno Unito sapevano non essere rappresentativo;

- b) osta al diritto di stabilimento della società madre della ricorrente, la Cemex Espana SA.

La ricorrente deduce inoltre che la Commissione ha erroneamente ritenuto che non vi fosse alcun aiuto incompatibile derivante dalla «regola del primo anno» e che, di conseguenza, ha a torto omesso di avviare il procedimento in base all'art. 88, n. 2, CE. In tal senso, la ricorrente sostiene che la Commissione ha stabilito a torto che il metodo di assegnazione di quote applicato dal Regno Unito all'impianto di Rugby non era discriminatorio ma conforme al proprio orientamento.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Ricorso proposto il 22 agosto 2007 — Simalagrimm Filmproduktion/Commissione ed EACEA

(Causa T-314/07)

(2007/C 235/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Simalagrimm Filmproduktion GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv. D. Reich e D. Sharma)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione Debit Note 20 giugno 2007, n. 3240905584;
- condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel 1998 la ricorrente e la Commissione hanno sottoscritto un contratto relativo alla promozione di una serie di cartoni animati computerizzati nell'ambito del programma MEDIA II — Sviluppo e distribuzione ⁽¹⁾. Con lettera del 20 giugno 2007 l'EACEA ha preteso dalla ricorrente la restituzione dell'intero importo versato nel contesto di tale contratto. La ricorrente impugna tale decisione con il presente ricorso.

La ricorrente fa valere in primo luogo che l'EACEA non era formalmente competente ad emanare la decisione impugnata in quanto tale competenza sarebbe spettata sempre alla Commissione.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è illegittima per violazione dell'obbligo di motivare l'atto d'autorità ai sensi dell'art. 256 CE.

Inoltre, i diritti della difesa della ricorrente sarebbero stati violati, in quanto la sua domanda di accedere agli atti è stata respinta e di conseguenza sarebbe stato ad essa impossibile constatare quale osservazione di fatto sarebbe stata invocata a fondamento della richiesta di pagamento.

La ricorrente contesta anche che il contratto di promozione non sarebbe stato efficacemente risolto e che non sussisterebbero i presupposti per la sua risoluzione. Essa afferma in tale contesto tra l'altro che la risoluzione del detto contratto nonché la domanda di restituzione della somma di incentivazione corrisposta costituirebbero violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

(¹) Decisione del Consiglio 10 luglio 1995, 95/563/CE, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU L 321, pag. 25).

Ricorso proposto il 22 agosto 2007 — Grohe AG/UAMI — Compañia Roca Radiadores (ALIRA)

(Causa T-315/07)

(2007/C 235/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grohe AG (Hemer, Germania) (rappresentante: avv. A. Lensing-Kramer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compañia Roca Radiadores, S.A.

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare nulla la decisione della quarta commissione di ricorso del 19 giugno 2007, procedimento R 850/2006-4;
- in subordine, annullare o modificare la decisione impugnata nei limiti in cui afferma l'esistenza di una somiglianza tra i prodotti «rubinetti per cucine» e «vasche da bagno in ghisa» e ammette, pertanto, un rischio di confusione dei segni in conflitto;
- in subordine, annullare o modificare la decisione impugnata nei limiti in cui ammette una somiglianza fonetica tra il marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio in

Spagna fatto valere in sede di opposizione e ammette, pertanto, un conseguente rischio di confusione dei segni in conflitto;

- in subordine, annullare o modificare la decisione impugnata nei limiti di cui ammette l'assenza di notorietà del nome AKIRA esistente per un fumetto giapponese in Spagna e ammette, pertanto, il relativo rischio di confusione dei segni in conflitto;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALIRA» per prodotti della classe 11 (domanda di registrazione n. 2766640).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Compañia Roca Radiadores, S.A.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo spagnolo «AKIRA» per prodotti della classe 11 (n. 2045604).

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹), in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 agosto 2007 — Commercy/UAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)

(Causa T-316/07)

(2007/C 235/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commercy AG (Weimar, Germania) (rappresentante: avv. F. Jaschke)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: easyGroup IP Licensing Limited